

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DELLE ALBERATE STRADALI. (CIG ZD7164D46A).

TRA

la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (C.F. 01907990012), nella persona del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità Ing. Sandro PETRUZZI, nato a Potenza il 31/03/1971 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Maria Vittoria 12, sede della Città Metropolitana di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan, che nel prosieguo del presente contratto verrà denominata per brevità "Città Metropolitana"

E

Dott. Carlo Leone, residente in Via Fornaci 11, S. Mauro T.se, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 646, C.F. LNECRL69TO7L219K - P.I. n. 07640160011

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 998-29947 del 20/11/2015, che qui si intende integralmente richiamata, è stato conferito al Dott. Carlo Leone, residente in Via Fornaci 11, S. Mauro T.se, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 646, C.F. LNECRL69TO7L219K - P.I. n. 07640160011, l'incarico di valutazione della stabilità delle alberate stradali di cui trattasi;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, come sopra rappresentata, conferisce al Dott. Carlo Leone, residente in Via Fornaci 11, S. Mauro T.se, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 646, C.F. LNECRL69TO7L219K - P.I. n. 07640160011, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l'incarico di valutazione della stabilità delle alberate stradali.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono in tutti gli adempimenti di interventi di monitoraggio e controllo della stabilità, lo stato fitosanitario ed il livello di sicurezza delle alberature.

Art. 2 – Termine per lo svolgimento dell’incarico.

L’incarico dovrà essere espletato con assolvimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di valutazione della stabilità delle alberate stradali entro il 31.12.2015

Art. 3 – Verifica delle prestazioni.

Fermo restando che, trattandosi di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite, per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all’incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Città Metropolitana ove le modalità di esecuzione dell’incarico rendessero opportuna o necessaria l’interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo.

Il corrispettivo per la prestazione professionale è stabilito in Euro **8.100,00 oltre a Euro 162,00 per cassa di previdenza (2%), oltre a Euro 1.817,64 per IVA (22%) per complessivi Euro 10.079,64.**

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia preventivamente autorizzata dalla Amministrazione. La liquidazione avverrà in più rate nel corso dell’anno 2016, in relazione a stati di avanzamento dell’incarico. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolari fatture elettroniche ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, a seguito della regolare esecuzione della prestazione, accertata nei modi di legge.

Il **Codice Univoco Ufficio relativo soltanto al Servizio Esercizio Viabilità** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmt0

Codice Univoco Ufficio: O3ANLR

Oggetto del contratto: “INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DELLE ALBERATE STRADALI”

CIG: ZD7164D46A

I termini di pagamento, a prestazione ultimata, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale, in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall’art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate. Per quanto non specificamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti

Il professionista incaricato si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto di cui sopra il/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.. L’incaricato dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010, avendo effettuato sottoscrizione di specifica dichiarazione di impegni, e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Si impegna, inoltre, a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

Art. 6 - Base dati e documentazione tecnica.

La Città Metropolitana di Torino si impegna a fornire, tramite i propri preposti Uffici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini che si rendessero eventualmente necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici.

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono anch'esse compensate con gli onorari stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Città Metropolitana di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana.

Art. 10 - Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R./PEC, l'incarico stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

Qualora la redazione e la presentazione della documentazione di specifica competenza dell'incaricato, in esecuzione dell'incarico affidato con il presente contratto, avvenga in ritardo rispetto ai tempi stabiliti, si applicherà una penale dello 0,1% dell'importo complessivo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sull'importo da liquidarsi a saldo, fatta salva la azione di rivalsa per l'eventuale danno che dovesse emergere, a causa di tale ritardo, dall'insorgenza di un contenzioso con l'incaricato.

Art. 11 - Controversie

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Recesso - risoluzione

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza

ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e comma 13 della L. n. 135 del 7/08/2012 di conversione del D.L. 95/2012.

Art. 13 - Spese contrattuali.

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro.

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali.

Le parti danno atto che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio.

Ai fini del presente contratto l'incaricato elegge domicilio in Via Fornaci 11, S. Mauro T.se (To).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Servizio Esercizio Viabilità

Ing. Sandro Petruzzi

firmato digitalmente

L'Incaricato

firmato digitalmente

L'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 11, 14 e 15 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Servizio Esercizio Viabilità

Ing. Sandro Petruzzi

firmato digitalmente

L'Incaricato

firmato digitalmente